Il Sole 24 ORE

Data 19-11-2010
Pagina 33
Foglio 1

Occupazione. Il ministero illustra le condizioni per gli aiuti al reddito: disponibilità a riqualificazione e reimpiego

Lavoro congruo al posto della Cigs

Nuovo posto entro 50 chilometri da casa, con una retribuzione adeguata

Giuseppe Maccarone

Gli aiuti per l'occupazione, introdotti in via sperimentale e in scadenza a dicembre, saranno prorogati. Lo prevede il disegno di legge di stabilità, all'esame della Camera. Con una circolare, come annunciato mercoledì al Forum Collegato lavoro organizzato da «Il Sole 24 Ore» e dai consulenti del lavoro, il ministero fa il punto sulle agevolazioni previste per chi è in difficoltà.

Nel documento si riepilogano le forme di assunzione agevolata e i trattamenti di sostegno al reddito. Particolare attenzione viene prestata agli obblighi che gravano su chi fruisce di incentivi a carico dello Stato. Una norma del 2008 (articolo 19 del decreto legge 185) prevede che il lavoratore, per incassare qualsiasi prestazione di sostegno al reddito, deve dichiararsi disponibile a una nuova attività oppure a un percorso di riqualificazione professionale. L'obbligo di rendersi disponibile al percorso di riqualificazione riguarda chi ha perso il lavoro oppure è stato sospeso. Rientrano in questa categoria, per esempio, i beneficiari di Cig, mobilità e trattamento equivalente, disoccupazione nonché i lavoratori a progetto beneficiari dell'una tantum per fine contratto.

L'obbligo di accettare e iniziare immediatamente un nuovo lavoro congruo riguarda, invece, solo chi ha perso il lavoro. Si possono trovare in questa situazione coloro che, per effetto della cessazione totale o parziale dell'impresa, sono destinatari della Cigs oppure sono stati licenziati e – a seguito della cessazione del rapporto di lavoro – percepiscono la mobilità o la disoccupazione. Possono rientrarvi anche gli apprendisti licenziati (fruitori della speciale disoccupazione a loro riservata) e i co.co.pro. rimasti senza il contratto che beneficiano dell'una tantum. Se il lavoratore non sottoscrive la dichiarazione di disponibilità oppure – dopo averla rilasciata-- non la rispetta, perde i benefici (pubblici e privati), fatti salvi i diritti acquisiti.

Il richiamo in servizio del lavoratore sospende, per tutto il periodo di occupazione, l'obbligo di partecipare a un percorso di formazione o di riqualificazione professionale.

Riguardo al vincolo del lavoratore di accettare un'offerta di lavoro congruo, la circolare – richiamando il decreto legge 249/04 (legge 291/04) – ricorda che la congruità è realizzata se il nuovo lavoro prevede una retribuzione anche più bassa, ma non oltre il 20%, rispetto a quello delle mansioni di provenienza (se non è possibile individuare l'ammontare della retribuzione precedente, il limite del 20% non si applica); inoltre, il luogo di lavoro (o della formazione) non deve trovarsi a più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o deve essere raggiungibile mediamente in 80 minuti, con i mezzi di trasporto pubblici. Per conteggiare la distanza e/o i tempi necessari per raggiungere le località, si possono utilizzare, come parametri di riferimento, i dati disponili presso i servizi pubblici di linea e le Ferrovie dello Stato.

Gli obblighi vengono meno nei casi di impossibilità derivante da documentata forza maggiore, congedi parentali, maternità.

L'offerta di lavoro congruo deve essere spedita per posta, consegnata a mano o inoltrata tramite Pec. Nella circolare si ricorda, tra l'altro, che la dichiarazione di disponibilità va resa su un modello reperibile nel sito dell'Inps e si differenzia dalla disponibilità al lavoro, resa ai servizi per l'impiego (decreto legislativo 181/2000) che serve, invece, per acquisire lo status di disoccupato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole base

1 L'OFFERTA CONGRUA

Il lavoratore che, per effetto della cessazione totale o parziale dell'impresa, è destinatario di Cigs o è stato licenziato e – a seguito della cessazione del rapporto – percepisce la mobilità o la disoccupazione ha l'obbligo di accettare immediatamente un nuovo lavoro congruo. Se non sottoscrive la dichiarazione di disponibilità o non la rispetta perde i benefici

2 LA PROCEDURA DA SEGUIRE

L'offerta di lavoro congrua va spedita per posta, consegnata a mano o inoltrata tramite Pec. La dichiarazione di disponibilità va resa su un modello che può essere scaricato dal sito dell'Inps. Questa dichiarazione si differenzia dalla disponibilità al lavoro che viene resa ai servizi per l'impiego (serve per acquisire lo status di disoccupato)

NORME E TRIBUTI

Lavoro congruo al posto della Cigs

DEMATERIALIZZAZIONE
Io lavoro con Olimpo !

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.